Diritto e diritti

di Tamar Pitch

La discussione neofemminista di diritto e diritti nasce da una valutazione politica. Nelle democrazie e negli stati di diritto occidentali le donne appaiono ormai "emancipate": vale a dire che le antiche discriminazioni giuridiche sulla base del sesso sono ormai venute a cadere e i diritti di cittadinanza sono stati estesi a tutte/i. Tuttavia, se l'eguaglianza formale sembra raggiunta, l'eguaglianza sostanziale appare invece lontana.

Per più di cento anni i movimenti delle donne si sono battuti per l'eguaglianza nel diritto e l'estensione dei diritti: avendo conquistato (dove più dove meno) l'una e l'altra, ci si chiede se diritto e diritti non solo non siano sufficienti per affermare in pieno la libertà femminile, ma anche, e più radicalmente, se diritto e diritti siano, per la loro storia e la logica che li sottende, strutturalmente incapaci di comprendere e dar conto di due sessi. Ci si interroga insomma da un lato sull'efficacia di diritto e diritti rispetto alle aspettative che certi attori sociali, come le donne, ripongono nei mutamenti normativi, e dall'altro sul "potere" che diritto e diritti avrebbero di convertire e tradurre queste aspettative in un linguaggio e in procedure che finiscono per tradirle o comunque disattenderle.

Prima di entrare nel merito conviene chiarire che cosa si intende con diritto, diritti e femminismo.

Diritto

Nelle filosofie e nelle sociologie del diritto sono presenti molte e diverse definizioni di diritto, a seconda dell'approccio teorico e metodologico adottato dalle differenti scuole. Ai nostri fini, basterà accennare alla distinzione tra vari tipi di norme.

Viviamo immersi in un universo normativo. Per motivi euristici, conviene distinguere tra almeno tre tipi di norme: sociali, morali, giuridiche. Convenzionalmente, si definiscono come morali quelle norme che sono endogene, ossia che il soggetto impone a se stesso senza costrizione esterna. Norme sociali e giuridiche condividono invece l'essere eterogene, ossia esternamente costrittive rispetto al soggetto. Diciamo giuridiche quelle norme che prevedono esplicitamente una sanzione qualora siano violate. Anche la violazione delle norme sociali è spesso sanzionata di fatto (laddove la violazione delle norme giuridiche può non essere di fatto sanzionata, se la violazione non è rilevata o l'autore riesce a nasconderla): ogni interazione sociale è guidata da norme, più o meno esplicite e riconosciute, e la violazione di qualcuna di esse, a seconda del contesto, può essere sanzionata con un rimprovero, l'allontanamento dall'interazione stessa, ecc. Le norme giuridiche si riconoscono invece perché prescrivono esplicitamente una sanzione qualora esse siano violate.

Una definizione di questo genere è abbastanza vasta (e forse vaga) da ricomprendere non soltanto tutto ciò che il senso comune nei nostri paesi facilmente riconosce come diritto: ossia leggi e regolamenti, giurisprudenza, atti amministrativi, decreti; ma anche, ad esempio, i regolamenti interni di enti pubblici e privati, i codici di condotta degli ordini professionali, e molto altro ancora. Insomma, non tutto ciò che definiamo diritto è di

fonte statale. Tra l'altro, convivono oggi nei nostri paesi norme emanate nei singoli paesi stessi, norme di diritto sovranazionale e norme di diritto internazionale. Ancora, molto diritto è prodotto attraverso sentenze, decisioni, contratti e negoziazioni.

Nel dibattito che qui racconteremo, tuttavia, non si fanno molte distinzioni: di solito, per diritto si intendono le leggi di un paese e/o il complesso della sua giurisprudenza.

Diritti

I diritti dell'uomo, o diritti umani, o diritti fondamentali, nascono nell'età moderna. La loro elaborazione teorica risale alla filosofia giusnaturalistica e contrattualistica dei secoli XVII e XVIII, che li concepì come diritti naturali o innati e fondò su di essi la legittimazione politica dei nascenti stati nazionali. La loro concreta garanzia si realizza solo con la loro positivizzazione o costituzionalizzazione cioè con la loro incorporazione nelle carte costituzionali (la Costituzione americana del 1776 e la Dichiarazione francese dei diritti del 1789, fino alle costituzioni dell'ottocento e del novecento). Questo segna la nascita del moderno stato costituzionale di diritto: inteso come espressione di un sistema politico nel quale tutti i poteri pubblici, incluso quello legislativo, sono sottoposti alla legge, e prima di tutto alla costituzione e ai diritti fondamentali che essa stabilisce.

Il sociologo Marshall distingue tre generazione di diritti: la prima generazione è quella dei diritti civili, che si affermano nel corso del '700, e sono il diritto alla vita, alla libertà di coscienza, di opinione e di parola e il diritto alla proprietà. La seconda generazione è quella dei diritti politici, diritto di voto, di associazione e così via, che si affermano nel corso del secolo XIX, ma si universalizzano più tardi (in alcuni casi, come in Italia, solo dopo la seconda guerra mondiale). La terza generazione è quella che si afferma con il passaggio dallo stato liberale allo stato sociale ed è la generazione dei diritti sociali, diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, alla casa, e che si differenziano dai diritti di libertà perché ad essi non corrispondono divieti a carico dello stato, ma obblighi di prestazioni positive. Si parla oggi inoltre di una terza o quarta generazione di diritti per indicare i diritti emergenti, anche se di incerta definizione e non ancora costituzionalizzati, nelle società ad alto sviluppo tecnologico (per esempio, il diritto alla privacy, all'informazione, all'ambiente, ecc.).

Aldilà di come vengono classificati, la storia dei diritti mette in luce tre processi correlati: il processo di positivizzazione, il processo di universalizzazione e il processo di moltiplicazione e specificazione. La positivizzazione consiste nel processo di codificazione di questi diritti, alla loro inclusione nelle costituzioni degli stati nazionali. L'universalizzazione consiste nel processo di estensione di questi diritti fino ad investire tutti gli individui facenti parte dello stesso stato nazionale. La moltiplicazione consiste invece nel proliferare di richieste e pretese di cui si chiede o si ottiene il riconoscimento in termini di diritti, processo che ha avuto come effetto, tra l'altro l'attribuzione di diritti agli individui non più considerati in astratto, ma nel concreto del loro essere sociale, per esempio come bambini, malati, lavoratori, donne.

Ancora Marshall ha ricompreso questi tre processi all'interno del concetto di cittadinanza: all'individuo, come cittadino di un certo stato, sono attribuiti diritti che sono nello stesso tempo divieti rispetto allo stato o obblighi di quello stato nei suoi confronti.

Questa vicenda dimostra il carattere interamente storico e convenzionale dei diritti. Benché concepiti originariamente come diritti naturali, essi non hanno alcun fondamento ontologico o naturale. I diritti si affermano attraverso conflitti sociali e processi culturali, prima come esigenze che vengono individuate come ingiustamente lese, poi come rivendicazione di riconoscimento politico e tutela giuridica.

I tre processi, positivizzazione, universalizzazione, moltiplicazione hanno, nel ventesimo secolo e sopratutto dopo la seconda guerra mondiale, travalicato i confini degli stati nazionali. La Dichiarazione dei diritti umani del 1948, e i patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici e sociali del 1966, attribuiscono questi diritti a tutti gli individui, aldilà dell'appartenenza ad un particolare stato nazionale. Ciò significa, in linea di principio, attribuire agli individui dei diritti che essi possono far valere nei confronti dei loro stati di appartenenza, anche quando non siano da questi stati riconosciuti. Ma significa anche svincolare il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali dalla cittadinanza nazionale.

Per rendere più chiaro il dibattito che verrà illustrato qui, bisogna dire che tradizionalmente i diritti occupano un posto diverso nel dibattito giuridico e politico dei paesi dell'Europa continentale rispetto ai paesi anglosassoni. Nei primi, almeno fino a non molto tempo fa, la legge occupava un posto prevalente e centrale, in conseguenza della codificazione e della minor importanza attribuita perciò alla giurisprudenza. Nei secondi, dove viceversa prevaleva la Common Law, un diritto non scritto, e quindi la giurisprudenza (il diritto dei tribunali e delle corti, specialmente, in Usa, della Corte Suprema), i diritti assumono una collocazione centrale e dirimente. C'è da dire che oggi si assiste ad un riavvicinamento tra i due sistemi, laddove nei paesi anglosassoni si fa maggior ricorso alle leggi e nei paesi continentali alla giurisprudenza e all'argomentazione in nome di diritti.

Femminismo

Il femminismo non è una teoria: perché non esiste un femminismo solo e perché nessuna delle definizioni correnti di teoria gli si adattano. Vi sono molte e diverse elaborazioni che si autoidentificano come femministe: esse, pur nella loro diversità, interagiscono tra loro, costruendo uno spazio riconoscibile e riconosciuto che conferisce un orizzonte di senso attraverso cui non solo ci si parla, ma si parla con altri. Questo orizzonte non è finito o definito: il senso cambia continuamente a misura dei discorsi che lo riproducono e che esso stesso produce. Ciò che contraddistingue il femminismo è la sua vocazione crossdisciplinare, ossia la vocazione a forzare i paradigmi disciplinari tradizionali, a non farsene contenere e a renderli confusi e incerti.

Se l'orizzonte di senso che connota il femminismo è indefinito, infondato, non per questo non ha limiti: la sua riconoscibilità è funzione di pratiche, di politiche, sicché il femminismo non è separabile dalle politiche che lo producono e che esso produce. Ciò non aiuta a individuare un e nemmeno il femminismo, vista l'eterogeneità delle pratiche politiche in cui è implicato, ma induce per l'appunto questo, che il femminismo è pratica politica autoriflessiva. E, in questo senso, costitutiva di soggetti.

La fertilità del femminismo rispetto agli studi di e sul diritto è riconducibile proprio a queste caratteristiche: la forzatura e l'eccesso nei confronti dei confini disciplinari, l'incessante andirivieni tra domande e risposte, la continua decostruzione delle risposte,

intendendo con risposte non solo quelle teoriche ma anche quelle politiche e istituzionali e con decostruzione il risvolto cognitivo di un fare pratico.

Il dibattito femminista di lingua inglese

Riassumerò anzitutto i termini del dibattito che si è svolto in area anglosassone e tratterò a parte il modo in cui si è svolto in Italia, con l'avvertenza che qui questo dibattito è meno esplicito e va ricavato più dalle prese di posizioni politiche delle donne coinvolte che da elaborazioni teoriche. Va detto, comunque, che è caratteristica del femminismo, in Italia come altrove, ragionare a partire da lotte politiche e con obbiettivi politici, in senso più o meno stretto. Il o, meglio, i femminismi si connotano tutti chi più chi meno per un modo di ragionare che parte dalle lotte e alle lotte ritorna.

1. Una piccola storia

In un saggio del 1992, la sociologa inglese Carol Smart individua tre fasi delle posizioni femministe in ordine al diritto, emblematizzate in tre slogan: il diritto è sessista, il diritto è maschile, il diritto è sessuato.

Nella prima fase, secondo Smart, prevalgono quelle posizioni che criticano il diritto vigente perché non è quello che pretende di essere, ossia oggettivo, razionale, imparziale. Il diritto, infatti, distinguendo tra donne e uomini, discrimina le donne, distribuendo loro minori risorse, negando loro pari opportunità, rifiutandosi di riconoscere le offese nei loro confronti. Secondo Smart, queste posizioni cadono nell'errore di non distinguere tra differenziazione e discriminazione e di trattare, di conseguenza, il sessismo come fenomeno superficiale, piuttosto che comprenderlo come qualcosa di profondamente intrecciato al modo stesso con cui comprendiamo e negoziamo l'ordine sociale.

Nella seconda fase, prevale la denuncia del diritto come intrinsecamente maschile. Il punto non è tanto che il diritto non fa quello che promette, ossia non si comporta razionalmente e imparzialmente, ma che viceversa i principi di obbiettività, razionalità, imparzialità che lo sottendono sono essi stessi maschili. Secondo Smart, questa denuncia perpetua l'idea che il diritto sia un sistema unitario e privo di contraddizioni interne. Inoltre, assume che qualsiasi sistema fondato su valori universalistici e su criteri decisionali improntati all'imparzialità serva gli interessi degli uomini, di tutti gli uomini, intesi come categoria unitaria. L'utilizzazione di categorie come "maschile" e "femminile" impedisce di tener conto e di esplorare le differenze interne tra gli uomini e tra le donne.

La terza fase si connota per le posizioni che interpretano il diritto come sessuato. Questa interpretazione non si rifà ad una categoria rigida o ad un referente empirico per Uomo e per Donna, permettendo invece l'uso del concetto più fluido di posizionamento sessuato. Con questo concetto si possono esplorare le strategie che connettono il genere a sistemi di significato rigidi senza per questo cadere noi in questa trappola.

Secondo Smart, se le prime posizioni descritte avevano come obbiettivo la ricerca di un diritto che trascendesse il genere, e le seconde la ricerca di un diritto che rappresentasse i due generi, le ultime hanno come obbiettivo l'esplorazione dei modi in cui il genere ope-

ra nel diritto e contribuisce a produrlo.

Potremmo ricondurre le tre fasi descritte da Smart al femminismo cosiddetto liberal, al femminismo radicale e al femminismo decostruzionista o postmoderno. Per quest'ultimo, il diritto è una strategia di sessuazione, una delle "tecnologie del genere" attraverso cui si produce la Donna in generale, ossia in opposizione all'Uomo e in particolare, per esempio, la Cattiva Madre, la Prostituta, ecc. Dunque, il diritto non è utilizzabile come un qualsiasi strumentario tecnico, per molte e differenti finalità. Ciò implica fra l'altro una critica a quelle posizioni teoriche e movimenti politici che hanno attribuito al diritto una centralità che non può che contribuire, secondo Smart, alla giuridificazione della vita quotidiana. Se le prime posizioni descritte vedevano il diritto come un "magazzino di strumenti", l'ultima propone invece un depotenziamento del diritto come strategia utile alle donne. Naturalmente, il quadro del dibattito anglosassone è più articolato e complesso di come lo descrivono questa, o altre, ricostruzioni.

Difficilmente inseribile nella classificazione p roposta da Smart è per esempio la posizione di una giurista come McKinnon, non identificabile né con il femminismo radicale né con quello liberal, e tuttavia molto influente nel dibattito americano, avendo "inventato" le molestie sessuali nei luoghi di lavoro e dato luogo ad una battaglia contro la pornografia come istanza di discriminazione sessuale. McKinnon rinomina molestie sessuali, pornografia e stupro partendo dal punto di vista di chi subisce queste offese e concependo questo punto di vista come collettivo. Se le si può imputare cecità di fronte alle differenze interne tra le donne, e una visione totalizzante del "dominio" degli uomini sulle donne, tuttavia il suo uso del diritto ne valorizza sia le implicazioni pratiche sia quelle simboliche.

Molti movimenti politici hanno del resto seguito fino ad ora strategie simili: rinominare, significare o risignificare esperienze e vissuti, trasformandoli da esperienze individuali a fatti sociali riconoscibili pubblicamente come socialmente causati. In questo senso, il diritto è stato utilizzato come strategia di risignificazione (vedi il caso della violenza sessuale, dell'aborto, delle stesse molestie sessuali nei luoghi di lavoro), non solo di eventi, ma anche di sé come soggetti⁷¹. Gli effetti di queste strategie sono complessi, perché vanno valutati insieme sia gli effetti simbolici che quelli pratici: se essi corrispondano agli obbiettivi delle lotte è problema ancora più difficile da decidere, perché gli obbiettivi stessi non sono univoci né sempre chiari ed espliciti. I movimenti stessi hanno reagito in due modi: hanno ritenuto che gli effetti rivelassero come il diritto sia un codice che traduce e riduce ogni istanza nei suoi termini e che quindi non bisognasse essere coinvolte direttamente in questa traduzione/riduzione, oppure che essa fosse un costo da sopportare di fronte ai guadagni simbolici e giuridici che una iscrizione giuridica delle proprie istanze comportava.

Torneremo sull'argomento parlando del dibattito italiano.

⁷¹ Per una trattazione più distesa rimando a T. Pitch, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Il Saggiatore, Milano 1998.

2. Diritti

Al dibattito anglosassone in ordine ai diritti intervengono sia giuriste sia politologhe che filosofe della giustizia interrogando la storia dei diritti, il loro statuto e la logica cui danno luogo, il modo in cui vengono utilizzati. Carole Pateman, da politologa, ricostruisce criticamente la storia dei diritti, mettendo sotto accusa le teorie contrattualistiche e neo-contrattualistiche che li hanno prodotti e li legittimano. Secondo Pateman, l'individuo all'origine del contratto sociale è incarnato in un corpo maschile. È a partire da questa incarnazione che viene costruito dai teorici come autonomo, astratto e privo di vincoli. Se le cose stanno così, allora l'estensione dei diritti alle donne le costringe in realtà all'adeguamento ad un modello maschile, cosa in gran parte impossibile e produttrice di paradossi. Questo spiega perché l'emancipazione femminile avvenuta nell'ultimo secolo non abbia rimosso discriminazioni e dominio patriarcale. Il "contratto sociale", dunque, dovrebbe essere rivisto all'origine e sottoscritto da soggetti sessuati, dotati di corpo, situati in una rete di relazioni.

In parte simile l'analisi della filosofa della giustizia Elizabeth Wolgast. I paradossi dell'atomismo, cui corrisponde la cultura dei diritti, come proprietà di un soggetto astratto e perfettamente autonomo, sono rinvenibili in situazioni dove la dipendenza, i rapporti di affetto e autorità, la percezione differenziata di torti e offese sono leggibili soltanto assumendo la parzialità e la concretezza del punto di vista. Sono inefficaci, secondo Wolgast, quando non producono addirittura effetti perversi, le risposte in termini di diritti nei casi del rapporto tra medico e paziente, tra genitori e figli: dove chi dovrebbe rivendicare diritti non può in realtà farlo perché si trova inserito in una relazione complessa, dove sono in gioco la fiducia e l'amore, non soltanto le asimmetrie di potere. Attribuire diritti ai bambini e ai pazienti può essere molto negativo, se conduce ad interventi che non tengono conto dell'ambivalenza dei rapporti, della loro complessità.

In altre parole, la logica dei diritti semplifica le relazioni e le riduce a rapporti di potere, intrinsecamente avversariali. Per esempio, affrontare in termini di diritti contrapposti la questione dell'aborto conduce a dibattere seriamente lo statuto del feto, ossia se il feto abbia o no dei diritti nei confronti della madre-contenitore. L'alternativa è considerare il feto come semplice proprietà della madre, a guisa di piede o mano. Il feto, tuttavia, dice Wolgast, non è né una persona né un'appendice della madre: è, appunto, un feto, e che non si riesca a tener conto di questa realtà sui generis la dice lunga sull'efficacia e la pregnanza della logica dei diritti.

3. Uguaglianza e differenze

Più attenta al problema politico del rapporto tra eguaglianza e differenze è la giurista Martha Minow. Il dilemma della differenza, dice Minow, si pone in quelle società la cui politica si vuole ispirata a principi di eguaglianza, e in cui tuttavia la differenza, intesa come disuguaglianza, inferiorità, stigma, patologia, anormalità, viene prodotta e riprodotta precisamente dalle politiche adottate per combatterla. Ciò accade sia se la differenza è programmaticamente ignorata (politiche di parità) sia invece se viene tenuta presente (trattamenti speciali di qualsiasi genere). Il problema è infatti la norma, lo standard su

cui la differenza viene misurata come scarto, devianza. Questo standard è di per sé escludente, quando venga assunto come oggettivo, autoevidente, imparziale, non situato. Esso assolutizza e rende invisibili punti di vista, esperienze, interessi concreti e contemporaneamente esclude ogni altro punto di vista, esperienza, interesse. Se lo standard non viene decostruito, la e le differenze vengono sempre e necessariamente riprodotte come inferiorità, patologia, disuguaglianza. Il diritto, dice Minow, tende a negare che siamo tutti reciprocamente dipendenti da qualcuno e accentua invece la dipendenza di persone che sono "diverse", giacché ha come standard di riferimento l'individuo autonomo e competente.

In nessuna delle posizioni critiche dei diritti appena descritte ci si propone tuttavia di farne a meno. La vicinanza con le teorie neocomunitarie, critiche del liberalismo dei diritti, sta nella critica dell'astrattezza del soggetto classico dei diritti e nella sua supposta autonomia: ma, almeno nelle posizioni fin qui riassunte, non vi sono nostalgie per la "comunità", le appartenenze ascritte, le relazioni primarie. Si è ben consapevoli, infatti, che queste sono caratteristiche che sono state sempre di ostacolo all'emancipazione femminile. Si propone, invece, un uso parsimonioso dei diritti, una politica incessantemente decostruttiva dello standard di riferimento, la messa a tema di un approccio relazionale al diritto e ai diritti.

4. Sfera privata e sfera pubblica

Per chiarire meglio i termini del problema messo a fuoco dalla critica femminista dei diritti, e quindi della tradizionale accezione di cittadinanza, conviene dire qualcosa a proposito del rapporto tra pubblico e privato.

La questione relativa alla definizione di sfera privata è terreno di conflitto, non solo e non tanto dal punto di vista delle discipline (scienza giuridica, filosofia, storia, sociologia, per citarne solo alcune) e dei diversi approcci interni ad esse, che con questo termine ritagliano ambiti diversi di fenomeni, ma anche e sopratutto dal punto di vista politico e sociale. Potremmo anzi dire che buona parte dei conflitti nelle nostre società si combattono oggi attorno alla negoziazione e all'interpretazione di ciò che deve o invece non deve essere "privato". Gli attori di questo conflitto sono molti e diversi, così come sono molti i vocabolari con cui questi conflitti vengono esplicitati, o viceversa occultati, e comunque tematizzati. Il destino, infatti, di ciò che viene o deve venire, sottratto al privato o invece riconsegnato ad esso, è diverso a seconda degli attori in campo e dei vocabolari di cui si servono.

Per illustrare il senso e la natura di questi conflitti, si può partire dall'individuazione di tre significati del termine "privato". Il primo corrisponde alla sfera di azione che il filosofo liberale Isaiah Berlin ritiene tutelata dalla libertà negativa: è privato ciò che è personale, ciò che deve essere tutelato rispetto all'interferenza altrui e sopratutto rispetto all'interferenza di governo e stato: ciò da cui ciascuno ha il diritto di escludere gli altri. In una parola, è la sfera della cosiddetta privacy.

Il secondo significato è in apparenza vicino al primo: privato come sottratto allo sguardo pubblico, segreto, non visibile. Lo differenzia dal primo significato il fatto che questa sottrazione allo sguardo pubblico può non essere volontaria.

Il terzo significato intende invece il privato come sfera della deprivazione, come ciò che viene "privato" di qualcosa.

Accanto a questi tre significati di "privato", possiamo rinvenire tre significati di pubblico. Nel primo caso, pubblico designa una sfera di interazione e comunicazione intersoggettiva in cui per definizione si espone e viceversa si guarda ciò che non deve rimanere segreto (ciò che è aperto e accessibile). Contiguo a questo significato è quello di pubblico come "politica", nel senso di piena cittadinanza come partecipazione alle deliberazioni di un pubblico eterogeneo: nel terzo caso, pubblico significa invece sfera del politico, inteso come sottosistema funzionale specializzato.

Nel linguaggio comune, in quello della politica e in quello degli attori sociali, i tre significati di privato e pubblico si confondono spesso. Così per esempio reprivatizzazione può significare restituzione giudicata legittima di ambiti di azione libera dall'interferenza altrui ai singoli, come viceversa indebita sottrazione di temi e problemi dal dibattito e dall'intervento collettivo, o altresì "depoliticizzazione", spoliazione degli aspetti che fanno riferimento a modalità (e dunque responsabilità) generali di organizzazione sociale.

La possibilità stessa di rinvenire questi tre significati di privato e pubblico è a sua volta un prodotto della messa in questione politica, prima che scientifica, di quella costruzione sociale risalente alla progressiva separazione tra ambito del lavoro per il mercato e ambito della famiglia, tematizzata dal contrattualismo prima e dall'illuminismo poi come terreno della costruzione della cittadinanza politica e civile.

Sono state in primo luogo le lotte delle donne nell'ultimo secolo a mettere in luce la contiguità tra privacy e deprivazione, o, per dirla in altro modo, a mostrare come l'ambito di autonomia di alcuni implicava e si reggeva su restrizioni dell'ambito di autonomia di altri, o, peggio, sull'arbitrio potestativo di alcuni su altre/i autorizzato giuridicamente, oltre che socialmente e culturalmente, attraverso i limiti imposti all'espansione e alla tutela dei diritti in questa sfera.

C'è insomma una contestualità più che sospetta tra l'affermarsi e il consolidarsi del diritto e dei diritti moderni riguardanti la sfera pubblica e il contemporaneo sviluppo di una normativa familiare che sancisce, ribadisce, in parte aggrava la situazione di subalternità delle donne nella famiglia. A chi legge il ritardo nell'accesso e lo stesso odierno scarso uso dei cosiddetti diritti di cittadinanza da parte delle donne nel loro perdurante "incapsulamento familiare"⁷², si può far notare che questo incapsulamento, perlomeno dal punto di vista giuridico, si fa più rigido e dettagliato precisamente nello stesso periodo in cui questi diritti vengono teorizzati (e poi si affermano con i codici post-rivoluzionari) e la loro universalità viene proclamata in ragione del loro essere "naturali", spettanti a tutti in quanto "uomini".

Come si è visto, molte teoriche femministe hanno rintracciato fin nei classici del contrattualismo una concezione dell'individuo, cui i diritti spettano per natura, ritagliata sull'esperienza e sugli interessi di maschi bianchi adulti e proprietari, e dunque tale per cui chi di quei diritti voglia godere pienamente non possa che ritrovarsi in quella posizione. Che si condivida o meno questa lettura, è precisamente nel passaggio dall'Ancien Régime agli stati nazionali moderni che la progressiva separazione dell'ambito familiare dalla sfera del mercato e della politica viene costruita e normata in modo tale da costituire il

.

⁷² G. Zincone, Da sudditi a cittadini, Il Mulino, Bologna 1992.

primo come il luogo dell'esercizio, libero da interferenze, del potere e dell'autorità dela marito/padre sulla moglie e i figli e la seconda come la scena dell'attività di liberi compratori e venditori di forza lavoro e complementarmente della titolarità e dell'esercizio dei diritti civili e politici goduti in forza di quella attività.

Del resto, ancora recentemente Chiara Saraceno notava il paradosso di politiche del lavoro e di politiche sociali e familiari che operano con una concezione dell'individuo "autonomo e indipendente" come colui che opera sul mercato del lavoro libero da impegni familiari, laddove la possibilità stessa di questo individuo di agire sul mercato dipende dal lavoro di cura, dal lavoro riproduttivo di qualcuna che, viceversa, è concepita come "dipendente".

Riprendendo i tre significati di privato e pubblico individuati all'inizio, potremmo connotare buona parte delle lotte delle donne in questo secolo come tendenti ad ampliare l'ambito legittimo di intervento collettivo, del governo e dello Stato, ossia ad estendere la tutela del diritto e dei diritti fino a ricomprendere la sfera del privato-familiare. Ciò ha comportato la ridefinizione della famiglia e una concezione diversa dello statuto dei membri di essa e delle relazioni tra loro, consegnata, almeno per quanto riguarda l'Italia, nella riforma del diritto di famiglia del 1975. In queste lotte, privato ha il significato di deprivazione.

Accanto ad esso, tuttavia, compare, più recentemente, il significato di ambito di autonomia personale. Questo significato acquista particolare rilevanza, in Italia, nella battaglia per l'interruzione volontaria di gravidanza. In essa si incrociano, in maniera spesso contraddittoria e tale da dar luogo a richieste e atteggiamenti politici diversi, tutti e tre i significati di privato che ho individuato. L'aborto è ciò che non deve restare privato, nel senso di segreto e sottratto al pubblico dibattito - alla politica. Esso riguarda ciascuna donna in quanto donna e il rapporto tra le donne in quanto donne e gli uomini in quanto uomini. La segretezza è qui privazione, solitudine, vulnerabilità all'arbitrio, sottoposizione al ricatto, restrizione della libertà personale, accettazione di una definizione altrui della propria identità.

Nello stesso tempo, le donne sollevano un problema di responsabilità pubblica nel primo senso: oltre che libero, l'aborto deve essere "gratuito e assistito". Ma, nel ridisegnare i confini tra ambito legittimo e doveroso dell'intervento pubblico e sfera personale, mettono altresì in gioco una concezione dell'autonomia individuale che ha come contesto di esplicazione ed esercizio il "pubblico" nel secondo senso, ossia nel senso di sfera di comunicazione e interazione intersoggettiva, di politica come partecipazione alle deliberazioni di un pubblico eterogeneo. L'estendersi dell'intervento di governo e stato non è più (solo) visto come ciò che è necessario per combattere la "deprivazione", ma anche come ciò che rischia di colonizzare, sequestrare, disciplinare, attraverso processi di ridefinizione di tipo amministrativo e medicalizzante, ciò che si vuole resti personale e allo stesso tempo politico.

Osserviamo allora come la piena, ancorché formale, titolarità di diritti raggiunta produca una critica di diritti e diritto, ossia del pubblico nel primo senso, in nome della estensione di una effettiva autonomia personale, ossia di un privato ridefinito.

Tale autonomia, per le donne, non può che sostanziarsi nel riconoscimento anche giuridico della piena sovranità sul proprio corpo e sul proprio potenziale di fertilità. Su questa concezione dell'autonomia femminile tornerò più avanti.

Il dibattito italiano

La lettura prevalente delle posizioni del femminismo italiano circa il diritto dipinge uno scenario di divisione tra chi ritiene inutile e controproducente, ai fini della costruzione di "libertà femminile", impegnarsi per mutare leggi e chi, al contrario, per ragioni magari diverse tra loro, ritiene il diritto un terreno di intervento importante e significativo.

Questa lettura mi sembra riduttiva. Ricordo prima di tutto che le discussioni più accese sono avvenute durante e attorno alla battaglia per la legalizzazione dell'aborto e durante e attorno alla campagna per l'introduzione di nuove norme contro la violenza sessuale.

Vi sono differenze significative tra le due battaglie. La prima, avvenuta negli anni Settanta, è stata combattuta anche da chi riteneva necessaria una legge astenendosi da intervenire in prima persona sui termini della legge stessa. La posizione prevalente era quella di chi riteneva una legge necessaria per sancire che l'aborto fosse "libero, gratuito, assistito": ma l'impegno diretto era comunque ritenuto compromissorio, giacché "le donne non devono imporre norme sui corpi delle donne ". Dopo il passaggio della legge, negli anni Ottanta, il dibattito è continuato, ma in termini diversi: si discute ora sopratutto sullo statuto etico dell'interruzione volontaria di gravidanza, piuttosto che sul suo statuto di problema sociale. È significativo, tuttavia, che, sebbene molte più donne adesso siano in favore di una pura e semplice depenalizzazione, nemmeno ora prevalga una lettura dell'aborto in termini di "diritto civile". Si argomenta che la depenalizzazione ovvierebbe agli inconvenienti pratici e simbolici della legge (la quale, molte dicono, ha funzionato nella misura in cui è stata male applicata): questi inconvenienti sono la diffusione dell'obiezione di coscienza tra il personale degli ospedali pubblici e cliniche convenzionate (gli unici a poter fare aborti, secondo la legge); l'iter burocratico attraverso cui deve passare chi vuole abortire, spesso pesante e "punitivo", sempre simbolicamente stigmatizzante perché costringe le donne ad un'autodiagnosi di malattia, disagio, pazzia; la necessità per le minorenni di avere il permesso dei genitori o del giudice tutelare. Vi sono poi problemi più squisitamente simbolici: la legge non depenalizza l'aborto, lo rende semplicemente legale in certe situazioni e a certe condizioni e stabilisce nel suo primo articolo la tutela della vita "fin dal concepimento".

Tuttavia, come dicevo, anche adesso si è critiche e reticenti nei confronti di argomentazioni che interpretano l'aborto come un diritto. Perché, come per le americane, i diritti mettono in ombra contesti e relazioni, e quella tra donna e feto è per l'appunto una relazione, per quanto sui generis; perché argomentare per l'aborto in termini di diritti nasconde la dimensione di questione pubblica dell'aborto stesso e introduce una dimensione avversariale incongrua.

La vicenda della campagna per una nuova legge contro la violenza sessuale ha una storia diversa, che ha a che fare con le modificazioni del quadro politico, quello femminile compreso, degli anni Ottanta e Novanta. La campagna nasce con una proposta di legge di iniziativa popolare, distinguendosi dunque da quella sull'aborto perché qui un gruppo di donne si impegna in prima persona nella produzione di norme giuridiche. I dissensi, già all'epoca, rispetto a questa scelta furono molti tra le donne. Nel corso degli anni Ottanta questi dissensi riguardavano, oltre che la scelta di scrivere una legge propria, i contenuti delle leggi che via via venivano proposti dai parlamenti. Bisogna notare che si tratta qui di una legge penale, e se le donne almeno all'inizio avevano più a cuore gli aspetti sim-

bolici e di principio di una nuova normativa, negli anni la legge prende l'aspetto di una normazione fortemente censoria sulla eterosessualità.

Ritengo comunque ancora che non sia utile distinguere tra un femminismo italiano (più o meno istituzionalizzato) che percorre la via della normazione e un femminismo che al contrario si oppone a questa via. Le posizioni di chi, anche di recente, ritiene che sia ormai più utile per le donne "meno" legge, o addirittura fare "vuoti di legge" (per esempio, con la semplice depenalizzazione dell'aborto, la richiesta di querela di parte nel caso della violenza sessuale, "l'uso della Costituzione se una vuole la parità" non nega l'utilità di impegnarsi sul piano del diritto per "creare vuoti legislativi". Richiamare al ricorso o all'introduzione di principi costituzionali piuttosto che a nuove leggi fa pensare che si riconosca al diritto una forte componente simbolica di cui si ritiene di potersi servire. Tra l'altro, il ricorso a principi costituzionali può produrre vuoti legislativi, ma non necessariamente vuoti giuridici: in Usa, ad esempio, questo ricorso è stato accusato di produrre ipergiuridificazione della politica e della vita sociale.

Le divisioni del femminismo italiano sembrano riguardare gli obbiettivi e le pratiche politiche piuttosto che una generica utilità del diritto. Si possono forse intravedere, nelle diverse posizioni, due linee interpretative del diritto. Chi privilegia il piano dei principi costituzionali vede la legge come costrittiva, riduttiva, traduttrice infedele delle proprie istanze; viceversa, chi richiede leggi sembra vederle come strumenti di riduzione dell'incertezza, tali dunque da liberare energie e creare spazi per conflitti nuovi.

La prima linea interpretativa potrebbe essere accostata a quella di chi privilegia una visione mite del diritto⁷⁴. In società pluraliste, dove il pluralismo è assunto come un valore e dove dunque si impone un regime di coesistenza e di confronto leale tra valori e principi diversi, nessuno di questi può essere assunto come assoluto e incompatibile con gli altri. La sovranità deve dunque passare dallo Stato alla Costituzione, come cornice di principi all'interno della quale è lasciata ampia autonomia normativa ai diversi soggetti.

La seconda linea interpretativa (più e migliori leggi) si muove in un'ottica più tradizionale che privilegia l'intervento dello Stato a tutela e promozione di gruppi e interessi deboli. Essa si mostra tuttavia consapevole di una delle funzioni principali che vengono attribuite alle norme giuridiche, quella di stabilizzazione delle aspettative e riduzione dell'incertezza. Il problema è che questa funzione può essere svolta solo tramite la traduzione e riduzione delle istanze esterne al diritto dentro il codice binario del diritto stesso (legittimo/illegittimo), a prezzo cioè della colonizzazione delle istanze esterne. Quando questo non accade, quando cioè le istanze esterne invadono e interferiscono con il diritto, le norme perdono autorevolezza e non assolvono alla funzione di riduzione dell'incertezza.

Una cittadinanza incompiuta

Cento anni di lotte femminili attraverso il diritto hanno prodotto un patrimonio di conquiste da cui non si può che partire. La riflessione femminista ha messo in luce problemi, paradossi, conseguenze inattese delle conquiste stesse e indicato la via di un depotenziamento del diritto nelle strategie politiche delle donne. Facendo questo, ha prodotto una

⁷³ L. Cigarini, Sopra la legge, in La politica del desiderio, Pratiche, Parma 1995, pp.195-197.

⁷⁴ G. Zagrebelski, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino 1992.

ricca letteratura teorico-politica su diritto e diritti, la loro storia, il loro statuto logico e filosofico, il loro impatto sociale. Ha, sopratutto, indicato i limiti della cittadinanza come titolarità di diritti: una riflessione tanto più attuale oggi quanto più il concetto di cittadinanza assume centralità nella teoria e nella pratica politica e quando, allo stesso tempo, la cittadinanza tradizionale, tipica degli stati nazione, viene messa in crisi dai processi di globalizzazione e internazionalizzazione.

La questione fondamentale rispetto all'incompiutezza della cittadinanza femminile, tradizionalmente intesa, ha a che fare con quella limitazione dell'autonomia femminile che deriva dal non riconoscimento alle donne di quella sovranità sul proprio corpo che è invece riconosciuta agli uomini.

Intendo per autonomia un progetto finalizzato all'allargamento della sfera di autodeterminazione di un individuo concreto. Questo significa che non lavoro con la tradizionale (liberale) accezione di autonomia, secondo la quale essa è un attributo del soggetto razionale, privo di vincoli (e quindi di sesso e corpo) o capace di astrarsene, metterli tra parentesi. Mi pongo dunque dal punto di vista di una libertà femminile che definisco (genericamente) come l'ambito più o meno largo di capacità di autoprogettarsi e autodefinirsi a disposizione delle donne. Queste capacità, intese nel senso dell'economista Amartya Sen, hanno a che fare con chi si è, ossia anche con il proprio corpo e con il proprio sesso, e con chi si vuole essere, tenendo conto di ciò che si è. In questo senso, la libertà delle donne è stata tradizionalmente e storicamente limitata dal fatto che il corpo femminile è stato, ed è, oggetto di una normazione sia sociale che giuridica tesa a sottrarne il controllo alle donne stesse, in ragione del suo potenziale di fertilità.

Questa normazione si è espressa e si esprime in svariatissime forme, tanto da configurare il corpo femminile, a differenza di quello maschile, come luogo pubblico: nel senso di esposto allo scrutinio della collettività, configurato come una serie di capacità e potenzialità oggettivabili, separabili da chi le possiede e viceversa appropriabili dalla collettività stessa.

Se le cose stanno così, allora la cittadinanza, intesa come piena possibilità di sviluppo e uso delle proprie capacità fondamentali, è, per le donne, incompiuta e limitata. Illustrerò brevemente i limiti posti alla sovranità femminile sul proprio corpo e potenziale di fertilità con gli esempi dell'aborto e delle nuove tecnologie riproduttive.

Aborto

Ho già detto molto di questa, capitale, questione. Qui voglio solo ricordare che la legge 194 è contraddittoria nei principi e ambigua rispetto alle modalità di implementazione. Essa, molte dicono, ha funzionato perché male applicata. Le ambiguità e le contraddizioni della legge 194 possono essere, e di fatto sono, utilizzate per ricorrenti campagne antiabortiste, le quali ne mettono in luce la precarietà e rendono evidente che le donne non hanno e non devono avere piena signoria sul proprio potenziale di fertilità.

Il clima politico e culturale è tra l'altro molto cambiato rispetto agli anni Settanta. La particolare congiuntura di quegli anni ha permesso una convergenza tra diverse correnti culturali e politiche sulla costruzione dell'aborto clandestino come problema sociale. Si può in parte imputare alle conseguenze della legge stessa (il cui utilizzo ha messo in luce

come ad interrompere la gravidanza non siano solo né soprattutto donne in gravi difficoltà economiche e sociali e prive di risorse culturali, ma donne "normali" che spesso hanno già figli e non sono affatto digiune di informazioni sulla contraccezione), la trasformazione della questione dell'aborto da problema sociale a problema etico. Oggi, infatti, non è dell'aborto clandestino che si dibatte pubblicamente (benché esso sia tornato sulla scena per via del ricorso ad esso di migranti prive di informazioni e sostegni), ma dell'aborto in quanto tale. E l'aborto si è trasformato in un atto di accusa nei confronti delle donne: egoiste e carrieriste. Ma la trasformazione delle donne, in certo immaginario supportato anche dai media, da deboli e oppresse in virago egoiste e onnipotenti, padrone della vita e della morte, ha prodotto due nuove vittime: gli embrioni e gli uomini. La scissione tra donna e embrione ha avuto come conseguenza la costruzione della cellula fecondata come "vittima", preludio al suo riconoscimento come "persona", anche giuridica. La svolta puerocentrica, ossia la tendenza a mettere al centro i bambini, i loro bisogni, interessi, diritti ha delineato una scena antagonistica in cui si confrontano due soggetti: le donne e gli embrioni, i primi potenti, i secondi alla loro mercé, dunque vittime potenziali dei primi.

Quanto agli uomini, molti oggi ritengono che si debba tener conto anche della loro opinione e volontà quando si permette ad una donna di abortire, e cenni in questo senso vi sono in molti progetti di legge modificativi della 194 che giacciono in Parlamento. Il ragionamento è questo: poiché ormai donne e uomini hanno raggiunto la piena parità, non si vede perché i primi debbano essere esclusi da decisioni come quelle riguardanti la gravidanza.

Parità e puerocentrismo convergono dunque in una rinnovata messa sotto tutela della maternità, e più in generale in tentativi di limitare ulteriormente la libertà femminile di decidere in ordine al proprio potenziale di fertilità.

Le nuove tecnologie riproduttive

Questi tentativi sono assai evidenti nel dibattito sulla disciplina giuridica delle Tra, il quale si connota, anche in Italia, per l'esplicita intenzione di restaurare l'ordine messo in crisi dalla contraccezione, dalla legalizzazione dell'aborto, dalla moltiplicazione delle forme familiari e dalla crescita di libertà femminile. Molto in secondo piano sono invece le questioni relative alla tutela della salute di donne e embrioni/feti.

È un tentativo in gran parte riuscito, se esaminiamo le leggi già approvate da molti paesi europei. Sono leggi in larga misura proibizioniste e criminalizzanti (fanno eccezione la legislazione spagnola, e, in parte, quella inglese).

Ciò su cui la gran parte di queste legislazioni concorda è il divieto alle singole di accesso alle Tra e il divieto di maternità di sostituzione. Ambedue questi divieti sono motivati con il miglior interesse del futuro bambino. In realtà essi si connotano, è il progetto di legge italiano, con il divieto di fecondazione cosiddetta eterologa ancora di più, per il tentativo di reimposizione del modello di famiglia tradizionale ad una realtà invece ormai plurale e diversificata.

Tralascio gli effetti perversi di queste proibizioni (per esempio, il turismo procreativo, ben più oneroso e complicato di quello che fu a suo tempo il turismo abortivo, e il mercato nero dello sperma, ambedue rischiosi per la salute di donne e eventuali figli). Ciò che

vorrei invece mettere in rilievo è la limitazione di libertà già in gran parte acquisite dalle donne, e la cornice ideologica che la propone e la giustifica.

Queste leggi, e il dibattito che le accompagna, dicono che non si può e non si deve nascere senza padre. Viceversa, si può, se non nascere, vivere senza madre: il divieto di maternità di sostituzione è tale solo per le donne (in particolare, per quelle che non possono portare avanti una gravidanza, anche se magari possono produrre ovuli). Gli uomini, infatti, non sono toccati da questo divieto, come insegnano alcuni casi famosi, tra cui quello biblico di Abramo e Agar. Con le leggi vigenti oggi in Italia, è sufficiente che una partoriente non riconosca il figlio alla nascita, e lo riconosca invece il padre biologico, perché quest'ultimo ne diventi il padre legale e sociale senza soverchi problemi.

Porre al centro della scena riproduttiva il padre, nel caso delle Tra come in quello dell'aborto, sovverte una disimmetria tra i sessi, una disparità "naturale", che non può che limitare fortemente la libertà femminile: la relazione necessaria, ai fini riproduttivi, non è quella di una donna con un uomo, ma quella di un uomo con una donna. È l'uomo che, per riprodursi, ha bisogno di instaurare un qualche tipo di relazione significativa e duratura con una donna, non viceversa. Si può notare a questo proposito che la stigmatizzazione della maternità singola si fa tanto più forte oggi, quando essa non è più soltanto disgrazia e infame destino, ma scelta possibile.

Tornando alla cittadinanza

La questione della riproduzione ha tuttavia, certamente, fondamentali aspetti sociali e pubblici, sia perché, da un punto di vista collettivo, trova le sue condizioni di possibilità nelle risorse sociali, economiche e culturali, oltre che normative, di un determinato contesto, sia perché ha profonde conseguenze su di esso.

In questi ultimi trenta anni si possono osservare due tendenze di politica del diritto. Da un lato, con la libertà di contraccezione e la legalizzazione dell'aborto, vi è un tendenziale riconoscimento della responsabilità femminile in materia, responsabilità non solo nei confronti di eventuali figli e partner, ma anche della società in generale. Vi sono stati anche sforzi, sebbene insufficienti, per garantire risorse all'esercizio di questa responsabilità (mi riferisco per esempio all'estensione del congedo pagato per maternità alle lavoratrici autonome, ai congedi per malattia dei figli, ecc.).

Vi è però una tendenza contraria, spesso rinvenibile nelle stesse norme "liberalizzanti", o nel modo come queste impattano con il contesto sociale e culturale o nel modo come vengono interpretate, e sopratutto nel dibattito culturale e politico su nuove linee di politica del diritto, oltre che nello scarso sostegno per le maternità singole. Il modello tuttora dominante su cui vengono costruite le politiche sociali è quello della famiglia nucleare, meglio se sposata, rispetto a cui tutte le altre forme familiari sono in certo senso patologiche e da sottoporre a vigilanza.

Le conseguenze per la libertà femminile sono pesanti. Il non riconoscimento di una piena responsabilità femminile in ordine alla riproduzione tiene le donne in una situazione di minorazione di possibilità e scelte rispetto alla situazione maschile. In questo senso, la cittadinanza femminile è incompleta, sottoposta a limiti che si vogliono legittimati con ragioni di volta in volta biologiche, etiche, psicologiche e sociali. Le donne, in ragione del loro potenziale di fertilità, conoscono una sorveglianza e un disciplinamento

aggiuntivi, che le tiene in una condizione di soggetti a metà, come se, appunto, del loro senso di responsabilità non ci si potesse fidare, come se fosse troppo rischioso affidare a questa metà dell'umanità il modo come l'umanità stessa si riproduce. Questa metà, perché il problema non sembra essere tanto quello di negoziare la riproduzione tra donne e uomini, quanto quello di affidarne la disciplina e il controllo agli uomini.

Quanto questa diffidenza, oltre che eticamente insostenibile, sia socialmente ingiustificata, è provato, tra l'altro, non solo dal miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei paesi in cui vi è maggiore libertà femminile rispetto alle decisioni riproduttive, ma dai progressi fatti in quei contesti di sottosviluppo dove si è puntato sulla fornitura di risorse culturali, sociali e giuridiche alle donne, comprese, e anzi fondamentali, quelle relative al controllo della riproduzione.

Politiche sociali e del diritto che riconoscano e sostengano la responsabilità femminile in materia di riproduzione sono dunque necessarie sia per dare attuazione all'art.3 della nostra Costituzione (non basta l'eguaglianza formale, la quale da sola produce effetti perversi, e per quella sostanziale tale riconoscimento e sostegno sono indispensabili) sia per un progetto di società più ordinata e prospera, esattamente al contrario delle visioni dominanti che attribuiscono alle donne non controllate dall'ordine maschile la produzione di caos e disordine.

Bibliografia

- M. Barbagli-C. Saraceno, Lo stato delle famiglie in Italia, Il Mulino, Bologna 1997
- M. Bertolino, Libertà sessuale e tutela penale, Giuffrè, Milano 1993
- F. Bimbi-A. Del Re (a cura di), Genere e democrazia, Rosenberg & Sellier, Torino 1997
- M.L. Boccia, Il danno del diritto, in «Critica Marxista», 3, 1995
- M.L. Boccia-G. Zuffa, Sessualità fuori scena. Fecondazione artificiale, tecniche, fantasie, norme, Pratiche, Milano 1998
- M. G. Campari-L. Cigarini, *Fonte e principi di un nuovo diritto*, in Libreria delle donne di Milano (a cura di), *Un filo di felicità*, in «Sottosopra», gennaio 1989
- L. Cigarini, La politica del desiderio, Pratiche, Parma 1995
- G. Codrignani, Molestie sessuali e "in" certezza del diritto, Franco Angeli, Milano 1996
- L. Conti, Il tormento e lo scudo, Mazzotta, Milano 1981
- E. Fattorini, Legge e morale nell'obiezione di coscienza, in «Memoria», 2, 26, 1989, pp.37-45
- M. Fineman, *The Neutered Mother, the Sexual Family and Other Twentieth Century Tragedies*, Routledge, London 1995
- M. Graziosi, *Corpo femminile e cittadinanza*, in «Il foglio del paese delle donne», 1 marzo 1997 Gruppo giuriste Virginia Woolf, *Per un diritto leggero. Esperienze di giustizia e criterio di equità*, in «Democrazia e diritto», 1, 1996
- C. Jourdan, 194: un cattivo compromesso, in «Democrazia e diritto», 2, 1993, pp. 231-236
- C. McKinnon, Sexual Harassment of Working Women, Yale University Press, New Haven 1979
- C. McKinnon, Feminism Unmodified, Harvard University Press, Cambridge Ma 1987
- C. McKinnon, Soltanto parole, Giuffré, Milano 1999
- M. Minow, Making All the Difference, Cornell University Press, Ithaca 1990
- C. Pateman, Il contratto sessuale, Editori Riuniti, Roma 1997
- T. Pitch, Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità, Il Saggiatore, Milano 1998
- P. Ronfani, L'eguaglianza nelle relazioni familiari: cultura giuridica e strategie femministe, in «Democrazia e diritto» 2, 1993, pp. 253-268
- C. Saraceno, Diritti relazionali e conflitti etici in «Memoria», 2, 1989, 26, pp. 59-69
- S. Sevenhujsen, The Portrait on the Wall. Inernational Trends in Gender, Politics and Child Custody after Divorce, Institute of Education, London 1989
- C. Shalev, Nascere per contratto, Giuffrè, Milano 1992
- C. Smart, The Woman of Legal Discourse in «Social and Legal Studies», 1, 1992, pp. 29-44
- C. Smart-S. Sevenhujsen (a cura di), Child Custody and the Politics of Gender, Routledge, London 1989
- M. Virgilio, Violenza sessuale e norma. Legislazioni penali a confronto, «Quaderni di Critica del Diritto», 5, 1997
- E. Wolgast, La grammatica della giustizia, Editori Riuniti, Roma 1991
- I.M. Young, Le politiche della differenza, Feltrinelli, Milano 1996
- G. Zagrebelski, Il diritto mite, Einaudi, Torino 1992
- G. Zincone, Da sudditi a cittadini, Il Mulino, Bologna 1992.